

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Roma vedi intestazione digitale

Direzione generale valutazioni ambientali Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale

VA@pec.mite.gov.it

Energetica

Class 34.43.01/

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Commissione Tecnica PNRR-PNIEC compniec@pec.mite.gov.it

Ambientale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006 relativa al Progetto di un impianto colico offshore "Fortevento" composto da n. 39 aerogeneratori galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuno, e dalle relative opere di connessione alla RTN, per una potenza complessiva pari a 585 MW, individuato tra il Comune di Soverato (CZ) e la frazione di "Le Castella" nel Comune di Isola Capo Rizzuto, in particolare nello specchio di mare del Golfo del Comune di Squillace (CZ), e i territori comunali di Borgia, Squillace, Grifalco, San Floro, Caraffa di Catanzaro, Cortale e Maida, anch'essi in provincia di Catanzaro.

Proponente: Ow Italy S.r.l.

Contributo istruttorio della SS-PNRR

Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo mbac-sn-sub@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it

Regione Calabria

Dipartimento Ambiente e Territorio

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

società Ow Italy S.r.l. info@pec.ermitalia.it

Alla





In riferimento al progetto in argomento, facendo seguito alla nota dell'allora Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 113626 del 19/09/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale, al prot. n. 3600 del 20/09/2022, con la quale si comunicava a questa Soprintendenza che la società Ow Italy S.r.l. ha presentato istanza per l'avvio della procedura in oggetto con nota prot. n. 629284 004 del 2/05/2022;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 4028 del 3/10/2022 questa Soprintendenza ha chiesto alle Soprintendenze competenti di trasmettere le proprie osservazioni per la definizione della portata delle informazioni da inserire nello Studio di impatto ambientale nonché del loro livello di dettaglio e delle metodologie ritenute idonee ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 152/2006;

CONSIDERATO che la procedura ex art. 21 del D.Lgs 152/2006 consiste, come noto, in una consultazione, condotta "al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale", preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

CONSIDERATO che il progetto dell'impianto eolico in oggetto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito da 39 turbine eoliche galleggianti di potenza pari a 15 MW ciascuna, per una capacità complessiva di circa 585 MW, posizionato a circa 25 km a Est da Soverato e 18 km Sud di Le Castella. Più in particolare, l'Area di progetto si estende per una lunghezza di circa 10 km parallelamente alla linea di costa, mentre se si intende trasversalmente alla linea di costa lo sviluppo è di circa 13 km; copre un'area di circa 114 km2 su un perimetro di 46 km;

VISTO E CONSIDERATO che gli aerogeneratori saranno disposti su 6 file. Le turbine sono state disposte secondo una matrice con una distanza reciproca minima di 1400 m (maggiore di 6 volte il diametro di rotore) in tutte le direzioni

ESAMINATA la documentazione, in particolare lo Studio Preliminare Ambientale per l'elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale, all'indirizzo:

https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8722/128363;

VISTO il contributo istruttorio di competenza trasmesso dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo prot. n. 7561-P del 12/10/2022, acquisito al prot. 4439 del 12/10/2022, con il quale sono state fornite le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale che qui si riportano:

- «(...) In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza, per quanto di competenza in ottemperanza e attuazione delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 169/2019, della Circolare n. 7.2021 della DG ABAP, della Circolare n. 11.2022 della DG ABAP/SS PNRR, nonché della nota del Segretario Generale, prot. n. 1490-P del 20/01/2022, del MiC, per quanto concerne sia la tutela diretta tra le 12 e le 24 miglia nautiche sia la direzione e il coordinamento delle attività nazionali di tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo, in raccordo con le Soprintendenze ABAP competenti per territorio –, fornisce di seguito il proprio contributo istruttorio per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale:
- 1. Si ritiene necessaria l'integrazione della verifica della compatibilità del progetto in oggetto con il Piano di Gestione dello Spazio Marittimo Italiano "Area Marittima: Ionio e Mediterraneo Centrale" [ID VIP: 7954], risultando attualmente la relativa procedura VAS nella fase di "consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale". Ricordando che la pianificazione delle aree marittime prevede l'attuazione di azioni in grado di assicurare lo sviluppo sostenibile delle attività economiche in essa presenti, in modo tale che le stesse non pregiudichino l'integrità del paesaggio e del patrimonio culturale, il funzionamento degli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi ecosistemici. Particolare attenzione è rivolta anche all'interfaccia terra-mare, al fine di garantire continuità di pianificazione con una visione del patrimonio culturale come risorsa utile sia allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale sia ad un modello di sviluppo economico fondato sui principi di utilizzo sostenibile delle risorse, con particolare riguardo alle aree marino costiere.
- 2. Si ritiene necessario che la descrizione degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale

MINISTERO DELLA





miglia nautiche, le richieste di autorizzazione andranno inviate alla Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, oltre che a questo Ufficio (per consentire di poter valutare i curricula dei professionisti incaricati e concedere il nulla osta, se richiesto dalla stessa SABAP competente). Il professionista o i professionisti incaricati dalla Società proponente dovranno relazionarsi costantemente, anche per le vie brevi, sullo stato di avanzamento delle attività archeologiche, oltre che con i funzionari della Soprintendenza territorialmente competente fino alle 12 miglia nautiche, anche con codesta Soprintendenza; affinché tutti gli Uffici del MiC coinvolti possano coordinarsi e programmare adeguatamente l'attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d'interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché i tracciati e le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente, documentati esaustivamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante "Linee Guida per la Procedura di Verifica dell'interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50". La documentazione scientifica dovrà essere corredata da esaustiva documentazione video-fotografica e grafica, sia generale che di dettaglio; inoltre dovrà presentare un registro delle attività svolte (diario delle indagini/ diario di bordo) durante le diverse survey, dirette e/o strumentali, effettuate con indicazione degli archeologi presenti (in tutte le fasi e turnazioni lavorative) e delle strumentazioni utilizzate (con indicazione delle caratteristiche tecniche delle stesse), le anomalie classificate e registrate, la documentazione fotografica e video prodotta, i tracciati e le sorgenti grezzi. Tutta la documentazione tecnico-scientifica dovrà essere consegnata in originale, in formato digitale, anche a questo Ufficio, che si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni e/o approfondimenti futuri. La data di inizio, di interruzione e di ripresa delle indagini, così come qualsiasi cambiamento dei professionisti incaricati (con relativi curricula) dovranno essere comunicati obbligatoriamente dalla Società Proponente anche a questa Soprintendenza con congruo anticipo, affinché questo Ufficio e la Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone possano programmare adeguatamente non solo l'accesso agli archivi, ma anche tutte le attività di controllo e la direzione scientifica del progetto in oggetto, senza oneri accessori per le già indicate Soprintendenze. Dovrà essere sempre garantita al personale di questo Ufficio come a quello della Soprintendenza competente per territorio, senza oneri per l'Amministrazione, la possibilità di salita e permanenza a bordo della nave impegnata nelle attività di survey e/o connesse al progetto in oggetto, al fine di consentire loro di esercitare le funzioni di ispezione e vigilanza.

- 3. Si ritiene poco esaustiva, per quanto di competenza, la considerazione dei possibili impatti significativi e negativi sia sul patrimonio culturale subacqueo sia dei beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto. Con riferimento all'art. 22 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi del D. Lgs 42/2004 e della Convenzione Europea del Paesaggio, altresì della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo del 2001, per il SIA e per le successive fasi attuative del progetto, si dovrà prevedere:
 - a) l'identificazione, valutazione e comparazione di alternative localizzative, ivi compresa l'alternativa zero, anche attraverso l'illustrazione delle ragioni che hanno motivato la scelta dell'ubicazione dell'opera/opere presenti nel progetto;
- b) la descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste con specifico riferimento all'eventuale presenza di resti sommersi riferibili al patrimonio culturale subacqueo e/o ai beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terramare interessati dal progetto;
- c) un progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio delle opere previste, con la finalità di seguire nel tempo gli effetti sugli eventuali resti del patrimonio culturale subacqueo derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio dell'opera stessa.

Nel caso di siti/evidenze riconducibili sia al patrimonio culturale subacqueo sia a beni culturali (anche con valenza di beni paesaggistici) negli spazi di interazione terra-mare interessati dal progetto, si propone, inoltre, di adottare i seguenti parametri da valutare per il monitoraggio:





subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali archeologici con valenza paesaggistica in riferimento al loro rapporto di intervisibilità terra-mare sia fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati d'archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza – incluse dunque anche eventuali opere di connessione, stazioni, cabine elettriche etc. – durante la fase ante operam, di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., eventualmente presenti in: - Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it); - Carta del rischio (http://www.cartadelrischio.beniculturali.it); per la Tutela Operativa Ricerca Archivi e Pratiche (https://www.raptor.beniculturali.it/), qualora nel frattempo esteso anche all'ambito territoriale qui interessato; - Patrimonio Mondiale UNESCO (http://www.unesco.it/); - Piano Paesaggistico Regionale e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica; - nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto. Si deve, nel contempo, evidenziare che le banche dati di diretta competenza del Ministero della cultura non hanno, allo stato attuale, ancora valenza certificativa dei livelli di tutela e di vincolo delle aree interessate e, pertanto, i medesimi livelli devono essere più puntualmente verificati a seguito di indagini dirette e/o strumentali da parte della Società richiedente e in accordo con le Soprintendenze competenti. Tali verifiche e approfondimenti risultano evidentemente ancor più necessari se si riferiscono a dati e/o sitografia di non diretta competenza del MiC. Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi d'interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventiva sopra elencate dovranno:

• comprendere obbligatoriamente le indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione previste ai fini della progettazione, tra queste, in particolare: ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Tali indagini dovranno essere seguite, interpretate e documentate da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti per legge, come indicato di seguito;

• considerare eventuali impatti cumulativi connessi con altri progetti, in particolare per rinnovabili offshore (eolico, solare, onde e correnti), che ricadono nella zona interessata da questo progetto o ad essa attigua.

Per il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dalla ricaduta delle opere in oggetto, le indagini di archeologia preventiva dovranno essere effettuate e il documento finale dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019 (Archeologo I fascia/ Operatore abilitato alla verifica preventiva dell'interesse archeologico), nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell'Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Nominativo e curriculum vitae del professionista o dei professionisti prescelti dalla Società Proponente dovranno essere preventivamente trasmessi a questo Ufficio oltreché alla Soprintendenza ABAP per le province di Catanzaro e Crotone per la relativa approvazione, con esplicita indicazione di quelli incaricati dell'esecuzione delle indagini subacquee e della stesura della relazione ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico ex D.Lgs 50/2016 art. 25 del progetto, per il tratto il tratto di mare e/o qualsiasi settore subacqueo, sommerso o semi-sommerso, interessati dal progetto. Si fa presente che in questo Ufficio sono presenti i dati di archivio pertinenti alla sola regione Puglia. Pertanto, per la consultazione della documentazione d'archivio relativa all'ambito marino del progetto in oggetto, sia per il tratto di mare compreso tra le 0 e le 12 miglia nautiche sia per quello oltre le 12





a) stato di conservazione del patrimonio culturale, numero di siti/evidenze relativi a beni archeologici noti a seguito di procedure di archeologia preventiva connesse alle fasi attuative del progetto

b) numero di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale connessi alle fasi attuative del progetto; c) numero di interventi di restauro del patrimonio culturale effettuati nelle fasi attuative del progetto.

Si fa presente, inoltre, che in caso di ritrovamenti archeologici o anomalie sospette evidenziate in corso d'opera soggetti alla normativa vigente – ai sensi degli artt. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823, e specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale – i lavori dovranno essere sospesi e dovrà esserne fatta immediata segnalazione oltre che alla Soprintendenza competente per territorio anche a questo Ufficio per i provvedimenti di competenza. In tal caso si potrà determinare la necessità di ampliare l'area di indagine, al fine di comprendere e tutelare il contesto archeologico ritrovato, ed altresì potrà determinarsi l'esigenza di modificare anche in modo sostanziale il progetto e/o le modalità di realizzazione delle opere, a cui potrebbe seguire anche l'eventuale recupero di reperti, da affidarsi a società e personale altamente specializzati nel settore. Si rammenta che tutti gli oneri saranno a carico della Società richiedente, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente..»;

CONSIDERATO il contributo istruttorio trasmesso dal Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP, con nota prot. 4650 del 18/10/2022 che qui si riporta:

«(...) Premesso che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone (di seguito "SABAP-CZ-KR") non ha trasmesso il richiesto parere, si prende atto che la SN-SUB ha definito la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, con particolare riferimento alla componente ambientale del patrimonio culturale subacqueo.

A tal riguardo, si ritiene necessario evidenziare che l'art. 23, c. 1, let. a) del D.Lgs. 152/2016 dispone che «il proponente presenta l'istanza di VIA trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1 lettera g)» e che, a sua volta, il citato art. 5, c. 1, let. g) prevede che «ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE». Ai sensi del citato art. 23, c. 6 del D.Lgs. 50/2016, «il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento [...] di verifiche preventive dell'interesse archeologico».

Si evidenzia anche che, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 91/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 1, let. g-ter), all'istanza di VIA deve essere allegato anche «l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico».

Dal combinato disposto dei succitati riferimenti normativi consegue che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ex art. 25 del D.Lgs. 50/2016 deve essere svolta prima dell'attivazione della VIA e che i suoi esiti devono essere inseriti nella progettazione di fattibilità tecnico-economica presentata dal proponente in allegato all'istanza di VIA, alla quale va pure allegato l'atto del Soprintendente di cui all'art. 23, c. 1, let. g-ter).

Si ritiene utile chiarire anche che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico – attualmente normata dalle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 - è avviata dal Soprintendente, ai sensi dell'art. 25, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta della documentazione prodromica trasmessa ai sensi del c. 1 del medesimo art. 25, come meglio illustrato dal punto 5 delle suddette Linee guida:

«Qualora dalla documentazione trasmessa nella fase prodromica, risulti la presunzione di un interesse archeologico nell'area prescelta per la realizzazione dell'opera il soprintendente, entro il termine previsto, attiva la procedura di verifica preventiva di cui ai commi 8 e seguenti dell'art. 25 del Codice dei contratti pubblici.

Nel caso in cui dall'esame dei dati raccolti nel corso della fase prodromica il rischio archeologico





risulti basso, molto basso o nullo, e non sia pertanto ravvisabile un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, l'attivazione della procedura è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione di nuovi elementi archeologicamente rilevanti nel corso dei lavori.

Nel caso di mancata attivazione della procedura, il soprintendente può motivatamente prescrivere l'assistenza archeologica in corso d'opera, nelle aree con potenziale archeologico presunto ma non agevolmente delimitabile».

Tutto ciò considerato, ferme restando tutte le specificazioni e le richieste avanzate dalla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo, si ritiene necessario chiarire e aggiungere quanto segue:

- a) la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nel punto 4 delle succitate Linee Guida approvate con D.P.C.M. 14/02/2022 e deve avere ad oggetto tutte le opere e le lavorazioni previste, sia in mare, sia sulla terraferma;
- b) ai sensi del medesimo art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, suddetta documentazione archeologica deve essere trasmessa in uno con copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici al Soprintendente territorialmente competente, vale a dire alla SABAP-CZ-KR per le opere e i lavori sulla terraferma e in mare entro le 12 miglia nautiche e alla SN-SUB per quelli in mare compresi tra le 12 e le 24 miglia nautiche;
- c) qualora, sulla base di detta documentazione, almeno una delle Soprintendenze competenti richieda l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25, come previsto dallo stesso c. 8 («la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità») il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve comprendere anche gli esiti delle indagini prescritte, contenuti nella "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del medesimo art. 25;
- d) in caso di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, il Proponente deve sottoscrivere con la/le Soprintendenza/Soprintendenze competente/competenti l'accordo di cui all'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato a semplificare la medesima procedura in ogni sua fase;
- e) l'istanza di VIA deve contenere l'atto di cui al all'art. 23, c. 1, let. g-ter), alternativamente costituito dall'attestazione della mancata attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ovvero dalla "relazione archeologica definitiva" di cui al precedente punto c).»;

VISTO quanto comunicato dal Proponente nel corso dell'incontro tecnico del 07/11/2022;

In ragione della presente istruttoria, questa Soprintendenza Speciale, fornisce di seguito il proprio contributo per le informazioni da inserire nello Studio di Impatto Ambientale preliminarmente alla successiva eventuale procedura di VIA;

Esaminati gli elaborati progettuali, lo studio preliminare ambientale e il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale, si evidenzia l'esigenza che la documentazione da allegare all'istanza di VIA sia completata in particolare sotto i seguenti aspetti:

Per gli aspetti archeologici e relativi al Patrimonio culturale subacqueo:

si rimanda alle valutazioni suesposte contenute nei contributi della *Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo* prot. n. 7561-P del 12/10/2022, acquisito al prot. 4439 del 12/10/2022, e del *Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della DG ABAP*, con nota prot. 4650 del 18/10/2022, come sopra riportati.





Per gli aspetti paesaggistici

- 1)All'interno del "Quadro di riferimento ambientale di cui al punto 2.4. dell'Elaborato "Piano Lavoro per la redazione dello Studio di impatto ambientale" la tematica ambientale di cui al punto 2.4.6 "Paesaggio e beni culturali" dovrà essere estesa al Paesaggio, al patrimonio culturale (beni paesaggistici, beni archeologici e beni architettonici) e ai beni materiali; in particolare per il patrimonio culturale è opportuno produrre in maniera esaustiva il quadro del sistema dei beni paesaggistici, dei beni architettonici e dei beni archeologici dell'area vasta, direttamente e indirettamente, interessati dalla realizzazione delle opere previste, onshore e offshore, dalle attività di cantiere e dalle eventuali opere necessarie per la manutenzione dell'impianto. Il quadro vincolistico deve essere completo di numerazione su mappa e relativa denominazione.
- 2)La Relazione paesaggistica prevista al punto 2.4.6 del "Piano Lavoro per la redazione dello Studio di impatto ambientale" occorre che sia completa dei contenuti di cui al DPCM 12 Dicembre 2005 ed estesa anche alle opere onshore (rete di connessione e sottostazione onshore, ONSS). In particolare, nella Relazione Paesaggistica:
 - a) in relazione al patrimonio culturale (beni paesaggistici, beni archeologici e beni architettonici)
 è necessario evidenziare, in maniera descrittiva, e con cartografia a scala adeguata, tutte le interferenze che le opere onshore generano sul suddetto patrimonio e le soluzioni progettuali, con le eventuali opere di mitigazione e /o compensazione, previste ai fini del loro corretto inserimento nel paesaggio;
 - b) per le opere onshore è necessario documentare la verifica di insussistenza di usi civici;
 - c) al fine di poter valutare l'impatto visivo dell'impianto percepito dai beni paesaggistici, beni culturali e beni archeologici tutelati ai seni del Dlgs 42/04 e dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico presenti nell'area vasta e con particolare riferimento alle aree di principale fruizione (come p.e. la fascia costiera del Golfo di Squillace, l'area di Le Castella e di Isola Capo Rizzuto e l'area costiera di Staletti, i borghi e i centri storici posti anche nelle colline), è necessario elaborare report fotografici e fotoinserimenti dai punti osservazione, verso l'impianto off-shore, già indicati sullo "Studio di visibilità" integrandoli con nuovi punti di osservazione sensibili, come i beni paesaggistici dichiarati di interesse pubblico tutelati ai sensi dell'art. 136 dei DLgs 42/04 presenti sulla costa, i borghi/centri storici anche posizionati sulle alture, i parchi e le aree della Rete natura 2000, evidenziando i potenziali impatti dell'opera sulla percezione del paesaggio anche con visuali dal mare verso la costa. Tutti i fotoinserimenti dell'impianto off-shore dovranno essere prodotti anche in versione notturna per verificarne l'eventuale impatto luminoso generato anche dai segnalatori ottici per la sicurezza. I fotoinserimenti dovranno: 1) essere realizzati su immagini fotografiche reali, nitide e aggiornate; 2) essere riprese in condizioni di piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, foschia, condizioni di luminosità poco favorevoli alla lettura del contesto); 3) essere ripresi ad altezza suolo (punto di vista di un osservatore); 4) essere corredati da una planimetria che indichi i coni ottici e le coordinate geografiche dei punti di ripresa, espresse in formato WGS 84 gradi decimali (es. 40.123456, 16.123456); 5) essere corredati da sezioni illustrative della morfologia del terreno; 6) privilegiare i punti di maggiore visibilità dell'impianto.
 - d) l'analisi dell'impatto visivo dovrà essere integrata con la valutazione degli effetti cumulativi dell'intervento proposto con i progetti in procedura di valutazione, come p.e. i progetti pubblicati sul sito delle valutazioni ambientali del MiTE con ID 8346 e ID 8205.





3)Nel SIA occorre produrre adeguata documentazione delle previste opere di ripristino dei luoghi e l'assetto finale delle aree rilasciate dopo la dismissione delle opere sia a mare che a terra, e quelle di ripristino delle aree di cantiere.

Si rimanda a codesto Ministero, in qualità di autorità proponente, l'assunzione delle relative determinazioni.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP

Arch. Gilda di Pasqua

(email: gilda.dipasqua@cultura.gov.it)

Responsabile U.O.T.T. n. 2 Servizio V – DG ABAP

Arch. Isabella Fera

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP

arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi